

Capitolato Speciale d'Appalto

Ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

aggiornato alle modifiche previste dalla

Legge 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) e Legge 157/2019 (decreto fiscale 2020)

Definizione dell'Opera

Progetto di Conservazione dei Fronti Esterni dell'Ex Chiesa di San Siro a Parona Lomellina, Pavia
LOTTO 1 – FASE 1

R.U.P.: geom. Piero Saino

c/o Comune di Parona

Piazza Signorelli, 1 - Parona Lomellina - Pavia

Progetto Architettonico:

arch. Sandro Rossi

Corso Pavia, 11 - 27029 Vigevano

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

arch. Bruna Vielmi

Corso Pavia, 11 - 27029 Vigevano

22 Maggio 2020

INDICE

CONTRATTO D'APPALTO	4
CAPO I	4
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO – ELABORATI DI PROGETTO	4
ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE.....	5
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 4 VARIANTI E NUOVI PREZZI.....	10
ART. 5 CATEGORIA PREVALENTE.....	12
ART. 6 INTERPRETAZIONE ELABORATI DI PROGETTO	13
ART. 7 INSUFFICIENTI INDICAZIONI DI PROGETTO	13
CAPO II.....	14
NORME GENERALI, CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
ART. 8 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	14
ART. 9 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI.....	14
ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E ELEZIONE DOMICILIO	16
ART. 11 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	16
ART. 12 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	18
ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	19
ART. 14 ANDAMENTO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA	19
ART. 15 ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE E DEGLI ACCESSI	20
ART. 16 DEPOSITO DI MATERIALE E UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI TERZI	21
ART. 17 DISPOSIZIONI SPECIALI.....	22
ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO E SOSPENSIONE	22
ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO	24
ART. 20 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	27
ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE	27
ART. 22 COLLAUDO	30
ART. 23 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI.....	33
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	34
ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO	34
ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	35
ART. 27 ACCORDO BONARIO	37

ART. 28	ARBITRATO	37
ART. 29	CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO	37
ART. 30	USO ANTICIPATO DELL'OPERA	38
ART. 31	RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE	38
ART. 32	SUBAPPALTO	38
ART. 33	PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO	43
ART. 34	FALLIMENTO O RISOLUZIONE	44
ART. 35	MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	45
ART. 36	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO	45
ART. 37	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	45
ART. 38	DISCIPLINA ANTIMAFIA	46
ART. 39	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE	46
ART. 40	SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE	49
CAPO III		50
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI		50
ART. 41	NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	50
ART. 42	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	51
ART. 43	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	51
ART. 44	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	51
ART. 45	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	54
ART. 46	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	55
ART. 47	DIREZIONE DEI LAVORI	59
ART. 48	DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	59
ART. 49	CARTELLO DI CANTIERE	60
CAPITOLATO SPECIALE		61
CAPO IV		61
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI		61
ART. 50	LAVORI PRELIMINARI SULLE MURATURE	61
ART. 51	DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEGLI INTERVENTI	61
ART. 52	ONERI PER LA SICUREZZA E PROBLEMATICHE COVID19	67
ART. 53	CONDIZIONI PARTICOLARI	73

CONTRATTO D'APPALTO

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO – ELABORATI DI PROGETTO

L'appalto ha per oggetto il Progetto di Conservazione dei Fronti Esterni dell'ex Chiesa di San Siro a Parona Lomellina, Pavia.

L'appalto comprende tipologie di lavoro comprese nella categoria di qualificazione generale "OG2" (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) di cui all'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del presente Capitolato e degli elaborati di progetto e documenti che sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Documenti ed Elaborati Grafici di Progetto

Documenti

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo Metrico Estimativo Lavorazioni;
- Incidenza della manodopera;
- Computo Metrico Estimativo Sicurezza;
- Elenco prezzi unitari lavorazioni;
- Elenco prezzi unitari sicurezza;
- Quadro economico;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Cronoprogramma;

Elaborati grafici

- TAV. 1 - Progetto preliminare e fasi di intervento. Inquadramento urbano nello stato di fatto e di progetto. - Scala 1:100, 1:200.
- TAV. 2 - Rilievo dello stato di fatto. Piante a quota +1,20, +6,00. Fronti su via IV Novembre e Sud. - Scala 1:100.
- TAV. 3 - Rilievo dello stato di fatto. Piante a quota +8,50 e delle coperture. Fronti Est e su piazza Signorelli. - Scala 1:100.
- TAV. 4 - Rilievo dello stato di fatto. Fronti su via IV Novembre e su piazza Signorelli. Rilievo materico e del degrado. Modalità di conservazione. - Scala 1:50.

- TAV. 5 - Rilievo dello stato di fatto. Fronti Est e Sud. Rilievo materico e del degrado. Modalità di conservazione. - Scala 1:50.
- TAV. 6 - Progetto. Piante a quota +1,20, +6,00, +8,50. Fronti. - Scala 1:100.
- TAV. 7 - Progetto: demolito/costruito. Piante a quota +1,20, +6,00, +8,50. Fronti. - Scala 1:100
- TAV. 8 - Nuovi infissi metalli e Conservazione degli infissi in legno. - Scala 1:20

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

L'intervento riguarda il progetto di conservazione dei fronti esterni dell'ex Chiesa di San Siro a Parona Lomellina, Pavia.

Localizzata nel centro del paese di Parona (PV), in piazza Signorelli, la ex chiesa di S. Siro si trova di fronte al Comune e a un centinaio di metri dalla parrocchiale dedicata a San Pietro Apostolo. Ricostruita nel 1766 (come attesta la scritta in latino presente sulla controfacciata) su una preesistente piccola chiesa del XII secolo, fu rilevata dal comune di Parona attorno al 1990 che intende recuperarla per fini culturali.

La chiesa di San Siro, da quando, nel corso degli anni ottanta del novecento, fu trasferita alla proprietà comunale, è stata oggetto di un progressivo programma di conservazione.

Verso la fine degli anni novanta del '900 fu oggetto di un radicale intervento di ripristino della copertura, della sua struttura lignea e del manto in tegole a canale.

In una fase successiva si provvide a un esaustivo intervento di consolidamento del campanile quest'ultimo, esito di sopraelevazioni realizzate in tempi diversi e successivi all'edificazione originaria della chiesa, aveva manifestato cedimenti nelle fondazioni e aveva provocato fenomeni di dissesto che coinvolgevano l'intero monumento e i cui effetti sono ancora visibili sul fronte d'ingresso della chiesa.

Questi problemi furono risolti, a partire dal 1999, tramite il consolidamento delle fondazioni del campanile con un sistema di adeguate palificazioni, con nuovi tiranti metallici aggiunti ai preesistenti e con la sostituzione della preesistente cuspide in muratura con una, più leggera, cuspide metallica.

I vetrini-spia allora inseriti nel 2002 a livello delle fratture e delle crepe presenti nelle murature d'ambito della chiesa non hanno da allora registrato variazioni nella staticità dell'edificio e, conseguentemente, i problemi di stabilità allora registrati sono da considerarsi risolti allo stato odierno.

Oggi viene programmata una nuova fase di lavori relativa alla conservazione dei fronti esterni.

Le superfici murarie verranno lasciate a vista perché possano continuare a documentare le vicende costruttive del monumento e perché non ne venga alterato l'aspetto ormai consolidato all'interno dell'edificazione urbana.

Solo alcune porzioni delle superfici esterne verranno rivestite da intonaci in calce pozzolanica e inerti silicei integrando i resti conservati degli intonaci in opera. Si tratta del portale d'ingresso di cui verranno ripristinate le cornici e l'apparato decorativo, della cornice terminale sotto-gronda,

della zoccolatura verso via IV Novembre e alcune porzioni sul prospetto cortile interno sacrestia in prossimità degli accessi laterali.

Il portone principale d'ingresso e la porta laterale d'accesso da via IV Novembre verranno conservati tramite la sostituzione delle parti della struttura lignea non più recuperabili con elementi in legno invecchiato di identica essenza e disegno. Verranno conservati i meccanismi metallici di movimentazione.

Le grandi finestre ovali che illuminano l'aula, le finestre e le porte oggi senza infissi o i cui vani attualmente murati verranno ripristinati saranno dotati di nuovi infissi vetrati in ferro verniciato con profili di dimensioni contenute.

Fotografie per identificare le facciate interessate dai lavori.

	
<p>Facciata su Piazza Signorelli</p>	<p>Angolo tra Piazza Signorelli e via IV Novembre</p>
	
<p>Facciata su via IV Novembre</p>	<p>Facciata su via IV novembre in prossimità dell'Abside</p>

	
Facciata lato Abside	Facciata lato cortile interno Sacrestia
	
Porzione Facciata bassa lato cortile interno Sacrestia	Porzione Facciata bassa Abside / lato cortile interno Sacrestia

Indicazioni modalità di esecuzione e sopralluogo preventivo

Alle Imprese realizzatrici è affidata la responsabilità:

- delle proprie lavorazioni e forniture;
- dei montaggi e relativi smontaggi per le opere di sicurezza;
- della programmazione di tutte le opere in appalto;

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Tutta la documentazione di progetto e il Capitolato d'Appalto devono ritenersi atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti fissati dagli artt. 106 e 149 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si avverte inoltre che le modalità illustrate nel presente Capitolato hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e precisare i tipi di materiali da impiegare, ma l'Appaltatore dovrà compiere tutte le opere necessarie, anche se non specificatamente indicate nella descrizione, per dare i lavori stessi ultimati in ogni loro singola parte secondo le buone regole d'arte, impiegando materiali nuovi, della migliore qualità e delle dimensioni idonee.

VISITA DEI LUOGHI OBBLIGATORIA PER REDIGERE L'OFFERTA

Le Imprese dovranno dichiarare di:

- *essersi recate sul luogo dove devono svolgersi i lavori (VISITA DEI LUOGHI);*
- *aver visionato il progetto e tutti i documenti di cui all'art. 1;*
- *aver giudicato remunerativo il prezzo per consegnare l'opera completa e finita in ogni sua parte;*

Nell'accettare i lavori designati l'Appaltatore dichiara:

- *di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;*
- *di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di possibilità di montaggio delle opere provvisorie nonché gli impianti che la riguardano;*
- *di aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;*

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato o dal Codice dei Contratti Pubblici) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Con l'accettazione dei lavori l'assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi di restauro e costruttivi.

Considerata la valenza monumentale del sito, oggetto di intervento, ogni operazione (in riferimento agli allestimenti di cantiere, alla sistemazione delle aree e approvvigionamenti) dovrà essere eseguita con particolare attenzione alle condizioni di decoro e rispetto dei luoghi.

Ogni lavorazione dovrà essere preventivamente concordata con la D. L. in ogni sua parte sia dal punto di vista tecnico che economico.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente appalto (LOTTO 1) saranno valutati A CORPO.

(riferimento normativo art. 59 comma 5.bis del D. Lgs. n. 50/2016 - Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti).

L'ammontare per il LOTTO 1 dei lavori, delle relative forniture e degli oneri posti a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato sono così fissati come da dettaglio qui sotto riportato:

A1) IMPORTO LAVORI ESCLUSO MANODOPERA SOGGETTI A RIBASSO	Importi
<i>Conservazione dei Fronti Esterni</i>	€ 147.577,10
IMPORTO TOTALE A1)	€ 147.577,10
A2) IMPORTO MANDOPERA SOGGETTA A RIBASSO	Importi
<i>Conservazione dei Fronti Esterni</i>	€ 223.415,64
IMPORTO TOTALE A2)	€ 223.415,64
IMPORTO TOTALE A1) +A2) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 370.992,74
A2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Importi
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 41.491,71
IMPORTO TOTALE A3) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.491,71
A) IMPORTO A BASE DI GARA - TOTALE A1) +A2) +A3)	€ 412.484,45

Come citato all'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che:

“Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

L’Elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.

L’Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità esposte nel computo metrico di progetto per la formulazione della propria offerta, del conseguente corrispettivo e relativo ribasso che andrà a proporre.

Si precisa che nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.

ART. 4 VARIANTI E NUOVI PREZZI

Varianti

Gli importi delle lavorazioni, a corpo, di cui al quadro economico sono omogenei ai fini delle varianti di cui all’art. 43, comma 8, DPR 207/10 (di seguito “Regolamento”) e sono da considerarsi presuntivi. Potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto - senza che l’Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi allegato al contratto, come specificato all’articolo 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con la Stazione Appaltante.

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per

varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2018.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell'importo appaltato.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 106 e 149 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono considerate varianti, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall'art. 106 e 149, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 può risolvere il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.

Prezzi unitari

In caso d'appalti col metodo dell'offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Nuovi prezzi

Qualora eventuali varianti disposte e regolarmente autorizzate dalla Stazione Appaltante, comportassero lavori, forniture, impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi

nell'apposito Elenco e non siano ragguagliabili a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, i nuovi prezzi saranno valutati:

- a) desumendoli da prezziari in corso di validità;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

La determinazione dei nuovi prezzi verrà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto.

ART. 5 CATEGORIA PREVALENTE

Dall'esame degli elaborati di progetto e del Quadro Economico riepilogativo **la categoria prevalente è la categoria generale: "OG2" ("Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela")** la quale nei confronti dell'importo presunto complessivo dei lavori incide per una percentuale del **100%**. La categoria identificata costituisce indicazione per il rilascio a fine lavori del certificato di regolare esecuzione lavori.

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(recepito comma così modificato dall'art. 1 comma 20 lettera aa della legge n. 55 del 2019 e il d.m. 22 agosto 2017 n. 154)

CATEGORIA EX D.P.R. 207/2010	IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA	%
"OG2"	€ 412.484,45	100%
Totali	€ 412.484,45	100%

ART. 6 INTERPRETAZIONE ELABORATI DI PROGETTO

In tutti i casi in difetto di specifica descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante dai vari elaborati di progetto (relazioni, disegni e calcoli) circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di ogni singola opera, varrà il giudizio insindacabile della Direzione Lavori per definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono compensate nei prezzi di contratto e quelle da essi esclusi.

Nel caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Con l'accettazione dei lavori l'assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi di restauro e costruttivi.

ART. 7 INSUFFICIENTI INDICAZIONI DI PROGETTO

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori venga constatato che nel Capitolato o nei vari elaborati di progetto non sono stati specificati alcuni particolari esecutivi o caratteristiche tecnologiche o dei materiali, lavorazioni, ecc., necessari, a giudizio della Direzione Lavori, alla regolare esecuzione dell'opera in progetto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, l'Appaltatore è tenuto a fornire i materiali ed eseguire le opere relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà la Direzione Lavori e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

CAPO II

NORME GENERALI, CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 8 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'Appaltatore o un altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore.

Il direttore di cantiere dovrà in ogni caso essere un soggetto dotato dei titoli previsti dall'art. 87, comma 2, DPR 207/2010.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei suoi addetti nell'impiego di materiali scadenti.

ART. 9 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali maggiormente rappresentativi per il settore nella Provincia di Pavia.

L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali l'Appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 105, comma 17.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell'Appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell'Appaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sugli importi a quest'ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni. Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, semmai l'Appaltatore dovrà preferibilmente procedere all'organizzazione di più turni di lavoro nell'arco della giornata.

Qualora la Direzione Lavori per consentire il rispetto del cronoprogramma stabilito, ordinasse per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore

giornaliere, viene stabilito che all'Appaltatore non spetterà alcun maggiore compenso per il lavoro straordinario o quanto altro conseguente.

ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E ELEZIONE DOMICILIO

L'Appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, comunale, da contratti collettivi, sia di settore o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 11 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza del:

Codice appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

aggiornato alle modifiche previste dalla

legge 58/2019 di conversione del decreto Crescita

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" - (GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) - Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019.

legge n. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019 "Sblocca cantieri" dal titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019.

Linee Guida Direttore dei Lavori: Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 - Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Regolamento appalti per i beni culturali: Dm 22 agosto 2017, n.154

“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017)

Regolamento di esecuzione ed attuazione del vecchio Codice dei Contratti Dpr 5 ottobre 2010, n.207 (per gli articoli in vigore)

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

È a carico dell'Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal **Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.**

NOTE

*Oltre alla modifica e integrazione di diversi articoli del Codice, con lo “Sblocca Cantieri” **legge n. 55/2019** si è provveduto anche alla sospensione fino al 31 dicembre 2020 di altre disposizioni dello stesso Codice, alcune delle quali hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016.*

16 ottobre 2019 - Adozione Regolamento unico

Il regolamento recherà disposizioni nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;*
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;*
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;*
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;*
- e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;*
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;*
- g) collaudo e verifica di conformità;*
- h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;*
- i) lavori riguardanti i beni culturali;*

Fino al 31 dicembre 2019 - Sospensione degli articoli del Codice appalti

- art. 37, comma 4, che fa ritornare la concezione di stazioni appaltanti “diffuse”;

- art. 59, comma 1, quarto periodo, con la quale viene sospeso il divieto dell'appalto integrato;
- art. 77, comma 3, con l'effetto di sospendere l'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara gestito dall'ANAC;
- art. 105, comma 2 con l'effetto di elevare la quota di subappalto al 40%;
- art. 105 comma 6 e comma 18;
- art. 174 comma 2;
- art. 177 comma 2;

ART. 12 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La Stazione Appaltante provvederà ove ricorrano i presupposti a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti e/o all'imposizione delle servitù relative alle opere da eseguire.

I costi comprendono:

1. Indennizzo per espropri;
2. Indennizzo per occupazione;
3. Indennizzo per servitù;
4. Indennizzo per danni accessori;

Nel caso l'Appaltatore chieda alla Stazione Appaltante di espletare una procedura per l'occupazione temporanea di aree, le relative spese ed i relativi costi sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore provvederà a sue cure e spese sia a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie sia all'individuazione delle relative aree da occupare, accollandosi tutte le spese e costi, come per:

- strade di servizio e di collegamento;
- accessi al cantiere;
- impianto dei cantieri stessi;
- asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
- trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
- cave di prestito;
- deviazioni di traffico;
- eventuali deviazioni di corsi d'acqua se presenti compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benessere di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
- lo spostamento provvisorio se presente di impianti di irrigazione;
- e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie.

Qualora la Stazione Appaltante provvedesse ad una occupazione temporanea di una fascia o area di lavoro (da delimitare su una mappa catastale), ciò deve venire espressamente precisato nel contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a carico dell'Appaltatore

Analogamente, se la Stazione Appaltante si fa carico dell'indennizzo di determinati danni accessori, relativamente alle occupazioni temporanee, ciò deve essere espressamente precisato nel contratto, in caso contrario ne risponde l'Appaltatore che risponde anche di tutti i relativi costi e spese connessi.

ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori tutta la documentazione richiesta nel verbale di affidamento.

ART. 14 ANDAMENTO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L'Appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, all'esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Se l'Appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla Stazione Appaltante o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini.

Se ciò non accade, allora l'Appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione.

L'Appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.

L'Appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori, presentato con l'offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti nell'offerta.

Questo piano va presentato alla Direzione Lavori per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei lavori.

Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della Direzione Lavori.

Nel programma lavori dovrà essere quantificato l'impiego del personale che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell'elenco prestazioni.

Come minimo sono da indicare i seguenti dati:

- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego;
- totale delle ore impiegate ogni settimana;
- giorni di festa e di ferie;
- numero dei giorni naturali consecutivi.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 e a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 15 ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE E DEGLI ACCESSI

L'Appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo l'assegnazione dell'incarico per verifica e approvazione.

Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala tutte le aree e gli impianti necessari.

Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori;
- ad apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle da parte della Stazione Appaltante;
- a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;
- alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;
- all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;
- alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- alla pulizia quotidiana dei locali ed anche allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali.
- allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi.

ART. 16 DEPOSITO DI MATERIALE E UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI TERZI

L'Appaltatore è tenuto:

- ad assicurare l'accesso al cantiere alle persone addette e a qualunque altro Appaltatore al quale siano stati affidati lavori compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto della Stazione Appaltante;
- al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia;

I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'Appaltatore.

Inoltre, vale per l'Appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti.

ART. 17 DISPOSIZIONI SPECIALI

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;

ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO E SOSPENSIONE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.

1) I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3) Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Penali

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Sospensione

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute **per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.**

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Proroga

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

In corso d'opera l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore stesso, al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge, raggiunga 1/5 (un quinto) dell'importo netto contrattuale.

Nel contratto di lavori a corpo l'importo contrattuale è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle singole lavorazioni. Il corrispettivo viene liquidato per l'importo accumulato per ogni stato d'avanzamento, che viene stabilito in base alla quota percentuale di una o più aliquote di lavorazioni eseguite.

Su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50 % dell'importo fatturato a garanzia degli adempimenti contributivi.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'ultimo certificato di pagamento sarà emesso qualunque sia l'importo entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'emissione di regolari fatture in formato elettronico per la p.a., secondo le modalità di cui alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

SI DEVE FARE RIFERIMENTO ANCHE ALL'ARTICOLO 18 DEL PRESENTE CAPITOLATO.

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non

svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.

ART. 20 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Come indicato all'articolo 103 comma 1 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di

servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9 Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 22 COLLAUDO

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al

comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4 ABROGATO

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo.

Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2.

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. *(recepito comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v, della legge n. 55 del 2019)*

9. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene;
- i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
 - c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 50/2016

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dall'art. 102, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il termine è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore.

Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

L'accettazione delle opere collaudate da parte della Stazione Appaltante non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del codice civile.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010

ART. 23 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI

Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 11, comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, questi devono essere denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D. Lgs. 50/2016 e 1453 c.c. e ss.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente, sorge a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli stessi.

L'affidamento a terzi è comunicato all'Appaltatore inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 comma 9 del D. Lgs. 50/2016).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Stazione Appaltante rilevi ai sensi dell'art. 32 della L. P. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione

ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'Appaltatore.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte.

Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'Appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di procedimento (RUP) all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio;
- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità;
- il processo verbale di sospensione dei lavori;
- il processo verbale di ripresa dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione;

L'Appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dall'art. 233 del D.P.R. 207/2010.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 5, comma 14, primo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. La richiesta deve essere formulata dall'Appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al presente articolo;

- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, terzo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'Appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

ART. 27 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 ARBITRATO

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 29 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'Appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse.

Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'Appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuto alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

ART. 30 USO ANTICIPATO DELL'OPERA

L'Appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

ART. 31 RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte della Stazione Appaltante.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'Appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'Appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antinfortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

ART. 32 SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma (d.lgs. n. 50/2016) eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d del d.lgs. 50/2016.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

(recepito ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18). (Per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982).

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura

finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il sub-Appaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. *Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*

(recepta causa: si dubita della sopravvivenza del limite del 30 per cento in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18).

6. *È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'Appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.*

(recepta ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020)

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. *Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (recepito rectius: di cui al secondo periodo)*

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani operativo di sicurezza (POS) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

(recepito ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020)

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21- articolo non proposto in quanto valevole per Regioni a Statuto Speciale e le Regioni Autonome di Trento e Bolzano;

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 33 PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO

L'Appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'Appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'Appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.

Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l'Appaltatore:

- dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro;
- dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido;

In caso di accertata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell'accertamento;

ART. 34 FALLIMENTO O RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'Appaltatore, può eseguire i contratti già stipulati dall'Appaltatore fallito con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 35 MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 36 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, conferma di conoscere e si impegna ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali:
 - a. Protocollo Prefettura di Pavia per la tutela della legalità delle attività d'impresa;
2. il 'Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed il Codice di comportamento interno del Comune.
3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

ART. 37 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

ART. 38 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dati personali.

2. Finalità del trattamento.

- a. I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- b. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
 - c. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
3. Base giuridica e natura del conferimento.
- a. Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle Autorità competenti per i relativi adempimenti di legge.
4. Natura dei dati trattati.
- a. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
 - i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
 - ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.
5. Modalità del trattamento dei dati.
- a. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
- I dati potranno essere:
- a. Trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima Stazione Appaltante che svolgono attività inerenti/connesse;
 - b. Comunicati a collaboratori professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
 - c. Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- d. Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e. Comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
7. Nominativo concorrente e prezzo di aggiudicazione.
- a. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet del Comune di Parona Lomellina (Pavia). Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet sopra citato, sezione "Amministrazione Trasparente".
 - b. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
8. Periodo di conservazione dei dati.
- a. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione della fine lavori, collaudo dei lavori di contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
9. Processo decisionale automatizzato.
- a. Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
10. Diritti del concorrente/interessato.
- a. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il

diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

- b. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

11. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.

- a. Titolare del trattamento è il Comune di Parona nella figura Responsabile del trattamento dei dati personali.
- b. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata alla Stazione Appaltante.

12. Consenso al trattamento dei dati personali.

- a. Acquisite le sopra riportate informazioni con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
- b. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

ART. 40 SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati.

A carico dell'Appaltatore saranno pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è in ogni caso a totale carico della Stazione Appaltante.

CAPO III

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI, QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 41 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Misurazione

I criteri adottati per la misurazione delle opere sono quelli indicati nel computo metrico e negli altri elaborati di progetto. Qualora si rendesse necessaria l'introduzione di lavori a misura e non sia diversamente indicato nelle singole voci, la misurazione e la valutazione dei lavori medesimi sono effettuate con metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti specifiche generali.

Trasporti - I trasporti di materiale sciolto verranno valutati a peso.

Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.

Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale rimangono a piè d'opera a disposizione della stazione appaltante. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento.

Lavori edili – I lavori di tipo edile saranno contabilizzati seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e osservando le norme di misurazione contenute nel “Capitolato speciale tipo per appalto di lavori edili” del Ministero delle Infrastrutture.

Alle quantità contabilizzate verranno applicati i prezzi stabiliti.

Nei prezzi stabiliti si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente Capitolato e nel contratto.

Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel progetto.

La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori.

I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni di progetto nonché a tutte le leggi vigenti in materia, ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura.

Valutazione dei lavori

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale di tipo tecnico;

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tempi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici (da intendersi indicativi) o viceversa.

L'Elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

L'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste (seguendo i criteri esposti nel computo metrico di progetto) per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 42 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

Ai sensi dell'art. 111 comma 1-bis del d.lgs. 50/2016, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.

ART. 43 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

L'Appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui alla realizzazione dell'opera in oggetto e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.

ART. 44 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 marzo 2011

Il regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea;

L'articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione "stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è

disciplinata da quanto previsto nell'art.6 comma 1 e successivi del Decreto n. 49 del 7/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Il direttore dei lavori deve verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel capitolato d'appalto, deve eseguire tutti i controlli previsti dalle norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi devono essere obbligatoriamente rispettati.

Marcatura CE

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunità Europea, devono possedere.

La marcatura CE è

- l'indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso;
- la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i sul prodotto.

I prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili di emissione di formaldeide e/o concentrazione di amianto.

La Stazione Appaltante si riserva di far esaminare gli elementi forniti dal Laboratorio Chimico provinciale a spese dell'Appaltatore.

Nel caso di superamento dei valori limite, l'Appaltatore sarà obbligato a ritirare tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati all'interno dell'edificio devono essere omologati per interni e certificati secondo le norme EN vigenti in materia.

Si prescrive pertanto all'Appaltatore di utilizzare materiali che non contengano la formaldeide come ingrediente per la loro preparazione o con emissione di formaldeide inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente.

Si richiede perciò di presentare alla DL le schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di ogni materiale usato che possa potenzialmente rilasciare formaldeide.

In particolare se usati dovranno essere fornite le SDS di:

- Pannelli a base legno (pannelli di particelle, pannelli di fibre, compensato, OSB);
- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di vetro, lana di legno);
- Schiume isolanti (termiche, fonoassorbenti, idrorepellenti);
- Vernici e solventi;

- Resine e colle;
- Pavimenti in legno e/o compositi.

Materiali in genere

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e presso laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dalla D.L.

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in situ, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.

In particolare, sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, sarà cura dell'Appaltatore mettere in atto tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico – materia - patologica degli stessi, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, e comunque:

- determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento;
- individuare gli agenti patogeni in aggressione;
- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidità, aggressione microrganismi, ecc.);
- effettuare *in situ* e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento.

Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con D.M. 11 novembre 1982, n. 2093.

Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.

Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire.

Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. In ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei

materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte della Stazione Appaltante in sede di collaudo finale.

ART. 45 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Compatibilmente alle previsioni del **cronoprogramma** di progetto, l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Tutti i lavori, realizzati secondo le migliori regole dell'arte e con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, dovranno avere forme, dimensioni e grado di lavorazione conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto. In ogni caso, siano o meno date nel presente Capitolato le norme speciali per l'esecuzione di un lavoro, l'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni impartite in merito dalla Direzione dei Lavori, potendo queste essere date sia precedentemente che contestualmente all'esecuzione dei lavori.

È comunque facoltà della stessa Direzione dei Lavori rifiutare i lavori non eseguiti in conformità al contratto o nel rispetto degli ordini impartiti all'Appaltatore o comunque eseguiti non a regola d'arte; in tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue complete spese, alla demolizione e/o ricostruzione di quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, fossero inaccettabili.

L'Appaltatore s'impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla D.L., senza pretese di compenso.

Tali progetti devono essere sottoposti alla D.L. per verifica.

La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della progettazione e della costruzione.

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall'Appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per l'approvazione alla D.L.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi.

Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell'inizio di produzione, in modo che le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione.

La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque l'Appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti. In seguito all'approvazione dei disegni, l'Appaltatore non è comunque dispensato dalla responsabilità di esecuzione.

Indagini

Prima di procedere alle lavorazioni previste dal progetto l'Appaltatore dovrà verificare e documentare fotograficamente l'effettivo stato di conservazione e la consistenza dei manufatti attraverso un'ispezione completa effettuata preliminarmente attraverso analisi visiva integrata da semplici verifiche manuali e/o non richiedenti attrezzature specialistiche.

Tali indagini preliminari verranno eventualmente integrate da indagini specialistiche concordate con la D.L.

ART. 46 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Tutti i costi della sicurezza elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del direttore tecnico di cantiere per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di controllo ispettivo.

Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

- eventuali **proposte integrative** del Piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- un **Piano di sicurezza sostitutivo** del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- un **Piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero del Piano di sicurezza sostitutivo.
- Il Piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto.
- Qualora nelle lavorazioni sia previsto l'impiego di ponteggi l'Appaltatore si impegna a sue spese a consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ove prescritto il progetto e la relazione di calcolo, redatta secondo le vigenti disposizioni di legge

e in ogni caso il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) previsto dal predetto D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'Appaltatore provvede a:

- 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il **Direttore Tecnico di cantiere** e comunicare la nomina al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione;
- 2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- 3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- 4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano; il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
- 5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi igienici, presidio sanitario, ecc.);
- 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- 8) assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- 9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 11) rilasciare dichiarazione al RUP di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del RUP ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;

14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

16) informare la Stazione appaltante, il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

18) garantire ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 la formazione adeguata e mirata dei preposti e addetti alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

A carico dell'Appaltatore sono tutte le spese per la redazione del piano sostitutivo di sicurezza (qualora previsto), del piano operativo di sicurezza e il coordinamento con quelli di tutte le altre Imprese operanti in cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme in materia che qui si intendono integralmente richiamate.

Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- 1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- 2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- 3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- 4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;

5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

- 1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- 4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti.

Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- 1) i regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l'esecuzione deve presentare alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non potrà comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto, salvo l'applicazione delle penali previste con il presente Capitolato.

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non potrà comportare uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto, salvo l'applicazione delle penali previste con il presente Capitolato.

ART. 47 DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere per la sorveglianza dei lavori da persona o da persone designate alle quali l'Appaltatore sarà tenuto a fare riferimento.

La D.L. avrà facoltà di

- rifiutare quei materiali e di far modificare e ripetere quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per qualità o difettose esecuzioni d
- vietare l'impiego di quei fornitori o quei dipendenti dell'Appaltatore che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori

Il D.L. fornirà all'Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'Appaltatore stesso, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori.

Nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 48 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La **direzione del cantiere**, dovrà essere affidata dall'Appaltatore ad un tecnico in possesso dei requisiti di legge, di gradimento della stazione appaltante ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore.

Il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità tecnica e morale, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, a semplice richiesta verbale del D.L., assistenti e operai che non riuscissero di gradimento della

stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 49 CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto disposto dalla circolare n. 1729/UL del 1/6/1990 predisposta dal Ministero dei lavori pubblici ed indicante tra il resto (minime indicazioni):

- a. a) ente proprietario
- b. b) estremi di aggiudicazione
- c. c) denominazione dell'Appaltatore dei lavori e sub-appaltatori
- d. d) inizio e termine previsto per i lavori
- e. e) recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere
- f. f) indicazioni del CSP e CSE
- g. g) indicazioni del direttore dei lavori
- h. h) indicazioni del RUP

il cartello di cantiere dovrà essere fatto visionare prima della stampa e relativa affissione al:

- direttore dei lavori;
- responsabile del procedimento (RUP);
- coordinatore per la sicurezza fase progettazione ed esecuzione (CSP e CSE);

CAPITOLATO SPECIALE

CAPO IV

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

ART. 50 LAVORI PRELIMINARI SULLE MURATURE

Tracciamenti e verifiche dimensionali

Sarà cura e dovere dell'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la D.L. tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari. Saranno a carico dell'Appaltatore le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni.

Lavori preliminari sulle murature

Nei lavori di conservazione delle murature esistenti sarà buona norma privilegiare l'uso di tecniche edilizie e materiali che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Il ricorso a materiali compatibili con gli originali, infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto oggetto di intervento evitando di creare una discontinuità nelle resistenze fisiche, chimiche e meccaniche. Sarà quindi sempre indispensabile acquisire buona conoscenza sul manufatto in modo da poter identificare, tramite analisi ai vari livelli, le sue caratteristiche chimico-fisiche, la sua storia, la tecnica esecutiva utilizzata. La finalità esecutiva di intervento sarà quella della conservazione integrale del manufatto evitando integrazioni, sostituzioni, rifacimenti, ricostruzioni in stile. Si dovrà cercare quindi di non intervenire in maniera traumatica, e generalizzata, garantendo vita al manufatto sempre con operazioni minimali e puntuali.

ART. 51 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEGLI INTERVENTI

Operazioni Generali sulle Facciate
<i>Gli infestanti vegetali verranno rimossi mediante l'estirpazione della vegetazione precedentemente trattata con biocida. Le superfici verranno pulite mediante acqua nebulizzata rimuovendo muschi, licheni e depositi superficiali e con idropulitrice ad acqua deionizzata, integrata con spazzolature (spazzole morbide) e ABS nelle zone con depositi più resistenti.</i>
Operazioni Preliminari e Disinfestazione
Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli: - oltre 1,5 m
<i>zona a terra cortile interno Sacrestia</i>

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
<i>100% superficie di tutte le facciate + cornice sotto-gronda</i>
Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie attraverso accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario
<i>100% superficie di tutte le facciate + cornice sotto-gronda</i>
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario, al m ² di intervento: - per infestazioni molto diffuse (tipo rampicanti) e/o fortemente radicate
<i>20% superficie di tutte le facciate + cornice sotto-gronda</i>
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
Demolizioni e Rimozioni
<i>Le piccole porzioni di intonaco cementizio attualmente presenti verranno rimosse e le corrispondenti porzioni murarie saranno riportate a vista.</i>
Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
<i>ove indicato sulle tavole rimozioni e demolizioni</i>
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione
<i>20% del totale facciata su Piazza Signorelli e via IV Novembre</i>
<i>30% del totale facciata su Abside e cortile interno Sacrestia e Cornice Sotto-gronda</i>

Rimozione di elementi metallici (perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc.) che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per il paramento murario; da valutare a ciascun elemento rimosso, compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, la pulitura ed il consolidamento della superficie sottostante e circostante; fissati con malta su tutti i tipi di paramento fino ad una lunghezza massima di 40 cm
<i>ipotizzati 8</i>
<p>Note alla Lavorazione Cuci-Scuci</p> <p><i>Si provvederà alla sostituzione dei mattoni particolarmente erosi con mattoni e malta di calce identici, per colore e dimensioni, a quelli in opera. Analogamente si interverrà con piccole integrazioni delle cornici in mattoni non intonacate.</i></p> <p><i>L'obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di integrare parti di muratura assolutamente non più recuperabili e non più in grado di assolvere alla loro funzione statica e/o meccanica mediante una graduale sostituzione che non dovrà comunque interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità statica della muratura.</i></p> <p><i>Si dovrà forzare la nuova muratura con la sovrastante vecchia muratura mediante l'inserimento di cunei di legno da controllare e da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento.</i></p>
Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di murature in mattoni pieni, pietrame o miste. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; i mattoni o il pietrame nuovo o di recupero; le immorsature tra nuovi e vecchi corsi; la stuccatura e stilatura dei giunti; la demolizione in breccia delle parti ammalorate; l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di presidio, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
<i>10% superficie di tutte le facciate + cornice sotto-gronda</i>
<p>Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
<p>Consolidamento</p> <p><i>Tutto l'intervento verrà completato con l'applicazione di prodotti consolidanti.</i></p> <p><i>Le sigillature verranno reintegrate con malte di calce pozzolanica e inerti silicei addizionate con ossidi di ferro e carbossimetilcellulosa, per ottenere colorazioni identiche a quelle invecchiate in opera. Le fessurazioni, per lo più rilevate sul fronte della chiesa e che appaiono stabili dopo gli interventi di</i></p>

<i>consolidamento realizzati nella seconda metà degli anni novanta verranno pulite con aspiratori o piccoli attrezzi e ricomposte tramite iniezioni di miscela di malta e sigillature superficiali.</i>
Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o micro-emulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della disgregazione: - fino al 30% della superficie
<i>30% degli intonaci originali presenti</i>
Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario attraverso impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto; compresi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, da valutare al mq: - a spruzzo per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq
<i>100% di tutte le facciate dedotta la quota ad intonaco</i>
Paramenti Murari Mattoni a Vista
Stuccature e Ricostruzioni
Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso ricostruzione della parte mancante con malta, compresi lo strato di profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria
<i>50% della superficie di tutte le facciate dedotte le parti future che verranno trattate ad intonaco</i>
Prevenzione e Finitura
Trattamento finale attraverso applicazione di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire attraverso un ciclo di applicazione su tutti i tipi di paramento murario
<i>100% della superficie di tutte le facciate dedotti le porzioni a futuro intonaco</i>
Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a spruzzo
<i>100% della superficie di tutte le facciate dedotti le porzioni a futuro intonaco</i>

<p>Porzioni a Futura Finitura ad Intonaco</p> <p>Solo alcune porzioni delle superfici esterne verranno rivestite da intonaci in calce pozzolanica e inerti silicei integrando i resti conservati degli intonaci in opera.</p> <p>Si tratta del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portale d'ingresso di cui verranno ripristinate le cornici e l'apparato decorativo, della cornice terminale e della zoccolatura verso via IV Novembre e alcuni tratti sulla facciata cortile interno Sacrestia.
<p>Stuccature e Ricostruzioni</p> <p>Intonaco completo ad applicazione manuale o meccanica, eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali e orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rinzafo con malta premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m², spessore massimo 2 mm.; -intonaco minerale di sottofondo con malta premiscelata a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati da 1 cm.; -rasatura liscia con rasante a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1. <p>100% nuovo via IV Novembre, 70% piazza Signorelli, Cortile Interno Sacrestia, Cornice Sotto-gronda</p>
<p>Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione con materiali analoghi a quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare.</p> <p>Cornice Sotto-gronda + Varie portale ingresso su Piazza Signorelli</p>
<p>Prevenzione e Finitura</p> <p>Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida</p> <p>100% di tutte le aree future ad intonaco</p>
<p>Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce eventualmente pigmentato, compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - singola velatura <p>100% di tutte le aree future ad intonaco</p>
<p>Infissi in legno</p>

<p>Il portone principale d'ingresso e la porta laterale d'accesso da via IV Novembre verranno conservati tramite la sostituzione delle parti della struttura lignea non più recuperabile con elementi in legno invecchiato di identica essenza e disegno.</p>
<p>L'intervento si intende comprensivo di smontaggio del portone esistente su Piazza Signorelli e su via IV Novembre con il recupero della ferramenta originale, esecuzione del relativo restauro e successiva riposa in opera. Il restauro comprende il rifacimento del fusto interno composto da tre strati lamellare di larice usufruendo della ferramenta originale.</p> <p>Per il portone su Piazza Signorelli verrà ripristinato in uno dei due battenti inferiori il passaggio da una portina pedonale singola e verrà mantenuta l'apertura della parte superiore a battente.</p>
<p>Infissi in ferro</p>
<p>Le grandi finestre ovali che illuminano l'aula, le finestre e le porte oggi senza infissi o i cui vani attualmente murati verranno ripristinati, saranno dotati di nuovi infissi in ferro verniciato (smalto ferro micaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo per due mani.) con profili di dimensioni contenute (Tipo Secco Minimal o Foster Ferrofinestra) e vetratura di tipo stratificato trasparente con lastra 55.1 con pvb 0.38.</p>
<p>Sulla facciata su Piazza Signorelli a dx del portone di ingresso alla Ex Chiesa verrà posato un cancello in ferro, realizzati con profilati normali completo di accessori.</p> <p>Compresi una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso e la verniciatura finale con smalto ferro micaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo per due mani.</p>
<p>Opere in Pietra Esistenti e Nuove</p>
<p>Nuove opere in pietra</p>
<p>Come da disegno le porte su cortile interno Sacrestia saranno dotate di cornici e soglie in Beola nuove.</p> <p>Cornici sp. 3 cm e larghezza fino a 18 cm;</p> <p>Soglie sp. 3 cm larghezza fino a 26 cm;</p> <p>Compresa malta di legante idraulico e/o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.</p>
<p>Come da disegno la finestra su via IV Novembre sarà dotata di davanzale in Beola.</p> <p>Larghezza cm. 26, spessore cm 39, con piano visto e coste levigate con gocciolatoio.</p> <p>Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.</p>
<p>Sulle soglie nuove e sui davanzali nuovi verrà eseguita la protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati in due mani.</p>
<p>Restauro opere in pietra Esistenti</p>

Sulle soglie esistenti del portale di ingresso su Piazza Signorelli e su via IV Novembre si eseguiranno le seguenti lavorazioni:
Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi superficiali organici solubili in acqua, con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, eseguita in due cicli, compreso il sistema di raccolta delle acque e completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi.
Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi.
Consolidamento in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura.
Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria.
Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati in due mani.
Pluviali
Demolizioni e Rimozioni
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
Nuovi Pluviali
Nuovi pluviali compresa la posa dei braccioli. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²).

ART. 52 ONERI PER LA SICUREZZA E PROBLEMATICHE COVID19

Oneri per la Sicurezza Base
Baracche di cantiere e cartellonistica di base
Nolo box di cantiere Compreso trasporto montaggio e smontaggio.
Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.
Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio. a) formato 330 x 600

Ponteggio e accessori
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio.
Nolo di paraschegge (mantovana) realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quant'altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo. Compreso Montaggio e smontaggio
Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Compreso montaggio e smontaggio
Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori per uso interno compreso montaggio e smontaggio:
<i>per finitura serramenti alti su interno e per portone ingresso</i>
Note Importanti sui Ponteggi
<i>Tutti i ponteggi e le opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L., dal C.S.E. e dal R.U.P.</i>
<i>Le opere provvisorie dovranno</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;</i> • <i>essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori;</i>
<i>L'Appaltatore sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.</i>
<i>Nella realizzazione delle opere provvisorie l'Appaltatore è tenuto, altresì, a rispettare tutte le norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori.</i>

Per i lavori da eseguire dovranno essere adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi e delle opere provvisionali.

Tali strutture dovranno far riferimento all'art. 131 del d.lgs.81/2008

- 1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.*
- 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.*
- 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.*
- 4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.*
- 5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.*
- 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.*
- 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.*

Gli ulteriori articoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. a cui è necessario fare riferimento sono

Art. 113 comma 4 Scale

Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.

Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125. Disposizione dei montanti

Art. 126. Parapetti

Art. 127. Ponti a sbalzo

Art. 128. Sottoponti

Art. 132. Relazione tecnica

Art. 133. Progetto

Art. 134. Documentazione

Art. 135. Marchio del fabbricante

Art. 136. Montaggio e smontaggio

Art. 137. Manutenzione e revisione

Art. 138. Norme particolari

Tutte le operazioni dovranno essere autorizzate dalla D.L. e dal C.S.E.

I prezzi della sicurezza per i noleggi dei ponteggi comprendono e compensano il montaggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriba il mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al ponteggio installato è già compreso nel prezzo di noleggio del ponteggio stesso.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrerà dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cesserà al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio.

Oltre tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Cesate di protezione

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

A protezione del ponteggio su strada e su Piazza Signorelli

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.

Impianto Elettrico di cantiere e accessori per segnalazioni notturne del ponteggio su suolo veicolare

Impianto elettrico di cantiere per tutta la durata dei lavori composto da:

- collegamento elettrico per prefabbricato monoblocco adibito ad uso spogliatoio/ufficio;
- n. 1 quadro elettrico di cantiere stagno ASC trasportabile con 4 prese fisse interbloccate 2P+T da 16 A e interruttore MTD 2P da 16A 30 mA, IP67 certificato, posto sull'impalcato del ponteggio e

fissato in modo idoneo;

- cavo di collegamento da locale quadro a ultimo piano del ponteggio con relative prese e spine CEE
- verifica condizione di auto-protezione delle scariche atmosferiche dei ponteggi ed eventuale messa a terra con puntazza a croce e corda giallo/verde da 16 mmq;
- luci di segnalazione notturne per ponteggio anche posto su suolo veicolare;
- rilascio dichiarazioni di conformità, certificati e progetto impianto elettrico;

Oneri per la Sicurezza Covid 19

L'impresa è tenuta all'adozione di protocolli di regolamentazione all'interno dei cantieri e dei luoghi di lavoro, per tutelare la salute delle persone e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

Si veda a proposito il capitolo Covid 19 presente nel computo metrico oneri per la sicurezza.

Si precisa che allo stato odierno la situazione è ancora in fase di aggiornamento a livello normativo pertanto si rimanda alla fase esecutiva di inizio lavori per eventuale adeguamento alla normativa in vigore all'atto di inizio lavori.

Oneri di informazione ai lavoratori, sub-appaltatori ed esterni (RUP, D.L. C.S.E.) in ingresso in cantiere

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di

<p>protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; - l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; - Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i):
- riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere
- misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a infrarossi, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.
- cartello di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno in pellicola di classe 1. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.
Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.
Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.
<i>Oneri per la sanificazione</i>
Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro.

Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:
- servizio igienico dedicato compreso dotazioni e arredi
<i>Oneri di protezione individuale</i>
Semi-maschera filtrante antipolvere, UNI EN 149:2009: FFP2 con valvola di esalazione - peso massimo 15 grammi.

ART. 53 CONDIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente legislazione in materia di restauro dei Beni Culturali e di opere pubbliche in corso di validità